

Allegato A)

COMUNE DI MONGRANDO

(Provincia di Biella)

Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Interventi del Comune

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Art. 5 – Obblighi dei beneficiari

Art. 6 – Decadenza

Art. 7 – Esclusione dai contributi e dalla collaborazione

Art. 8 – Ambiti di competenza

Art. 9 – Interventi di carattere straordinario

Art. 10 – Programmazione dei contributi e benefici economici

Art. 11 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

Art. 12 – Richiesta dei contributi ordinari

Art. 13 – Assegnazione dei contributi ordinari

Art. 14 - Procedura di erogazione dei contributi ordinari e di rendicontazione dell'attività

Art. 15 – Criteri per la concessione dei contributi straordinari

Art. 16 - Richiesta contributi straordinari

Art. 17 - Assegnazione dei contributi straordinari

Art 18 - Erogazione dei contributi straordinari

Art. 19 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 20 - Concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune e del patrocinio

Art. 21 - Rapporti di responsabilità ed esclusioni

Art. 22 - Pubblicità e divulgazione degli interventi del Comune

Art. 23 - Trasparenza

Art. 24 - Norme applicative

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Finalità

L'amministrazione comunale di Mongrando, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati a progetti e/o manifestazioni.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti e associazioni pubbliche e private, è effettuata dal Comune in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità e alla promozione del suo sviluppo.

Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Art. 2 - Interventi del Comune

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente, o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire mediante:

- Assegnazione di contributi finanziari;
- Concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- Prestazione di un servizio o di una attività economicamente valutabile;
- Altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale dell' Ente.

Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

Collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale, approvata dalla Giunta Comunale unitamente ad apposito disciplinare nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno.

Patrocini: sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Di norma, possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Mongrando, o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività, o che promuovono l'immagine del Comune quali:

Pubbliche amministrazioni ed Enti Pubblici in genere per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune

Enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali, dotate di personalità giuridica che esercitano la loro attività a favore della popolazione del comune;

Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate

Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

Art. 5 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi;

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Mongrando;

Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni devono essere ben visibili lo stemma e/o il logo del Comune di Mongrando.

Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 6 - Decadenza

I beneficiari decadono dal contributo concesso:

Nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;

In caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo;

Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del comune;

Nel caso in cui non provvedano a presentare la rendicontazione dell'attività per la quale è richiesto il contributo secondo le tempistiche e le modalità previste dal presente regolamento;

Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Art. 7 - Esclusione dai contributi e dalla collaborazione

Sono esclusi dalla presente disciplina:

a) I sussidi a persone fisiche, o a nuclei familiari in difficoltà, erogati direttamente o indirettamente,

nonché la concessione agli stessi di locali di proprietà comunale, in quanto diversamente e separatamente regolamentati;

- b) I sussidi socio-assistenziali concessi da altri enti, società, o consorzi che utilizzano risorse trasferite dal Comune;
- c) I contributi previsti da appositi progetti deliberati dall'amministrazione comunale;
- d) I contributi, o le agevolazioni per l'ammissione di privati ai servizi comunali, istituiti nel settore scolastico, culturale, sportivo, per il tempo libero e per i servizi sociali - mensa, trasporti, asilo nido, attività sportiva e ricreativa, ecc. – le cui modalità di erogazione sono disciplinate dalle norme in vigore e dai rispettivi regolamenti (se presenti), o atti istitutivi, ai quali si rinvia;
- e) I rapporti di collaborazione tra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative comuni, che saranno di volta in volta disciplinati con apposita deliberazione dell'organo competente; esulano altresì dal campo di applicazione del presente regolamento le norme riguardanti iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni, per i quali sono previsti appositi incarichi.

Art. 8 - Ambiti di competenza

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai settori di intervento di seguito riportati.

Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste, ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Sociale:

- Organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali; avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;
- Iniziative per favorire l'aggregazione tra i giovani, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e di devianza giovanile, nonché al recupero di individui soggetti a provvedimenti disposti dalle autorità giudiziarie minorili;
- Iniziative finalizzate alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- Progetti indirizzati al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
- Iniziative volte alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini, ed anche all'impegno civile nei settori sociale e sanitario;

Paesaggio, cultura, beni artistici e storici:

- Servizi e iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- Organizzazione nel Comune di eventi, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne e altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità;
- Promozione della conoscenza, della conservazione, della valorizzazione e dell'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici del Comune di Mongrando;
- Recupero e restauro di beni ed edifici privati di rilevanza artistica, monumentale e storica;
- Attività teatrali, musicali, cinematografiche e altre manifestazioni, o iniziative di carattere culturale e artistico;
- Rievocazioni storiche, esibizioni di gruppi folcloristici per promuovere e valorizzare antiche tradizioni storiche e culturali del luogo;
- Manifestazioni civili, o religiose, appartenenti alle tradizioni locali;
- Promozione e organizzazione di corpi musicali, e bandistici con sede nel Comune di Mongrando

Istruzione:

- Attività e iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse scolastico, o anche extra-scolastico, indirizzati ai giovani;
- Attività pedagogiche;
- Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extra-scolastici;
- Forme organizzative accessorie per favorire il diritto allo studio e la promozione scolastica.

Sport e attività ricreative:

- Promozione, organizzazione e pratica di attività sportive amatoriali e fisico-motorie rivolte ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- Organizzazione di manifestazioni per promuovere pratiche sportive di prestigio per la comunità;
- Promozione, organizzazione e pratica di attività ricreative nel tempo libero;
- Promozione dell'attività sportiva tra i disabili e i portatori di handicap;
- Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico tra più soggetti di cui all'art. 3, particolarmente in collaborazione con la scuola.

Rientrano tra i contributi anche la concessione di benefici con funzione di rappresentanza, quali coppe, trofei, medaglie.

Qualora si ritenga che giovi al prestigio e all'immagine della comunità, possono essere concesse agevolazioni - incluso l'utilizzo di impianti e strutture di proprietà comunale - a società e ad organizzazioni che praticano lo sport professionistico, con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Turismo e manifestazioni popolari:

- Promozione turistica e del territorio;
- Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica e del territorio;
- Organizzazione di eventi, sagre e feste popolari per incentivare l'aggregazione sociale e anche al fine di promuovere il turismo sul territorio;
- Organizzazione sul territorio comunale di congressi, manifestazioni, mostre e convegni sia a carattere locale che nazionale e internazionale.

Ambiente, sicurezza e protezione civile:

- Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- Promozione e organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- Realizzazione di corsi divulgativi sulla sicurezza pubblica, sulla prevenzione e protezione ambientale, sull'educazione al rispetto dell'habitat naturale, rivolti ai giovani in età scolastica;
- Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che si prefiggono di valorizzare i beni ambientali, con la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, illustrando all'opposto atti e comportamenti utili per la loro tutela;
- Svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile;
- Organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile;

- Organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

Sviluppo economico e relazioni internazionali:

- Iniziative collettive per promuovere e pubblicizzare prodotti locali;
- Organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e altre simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, finalizzate alla promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
- Promozione dei luoghi e delle attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;
- Incentivo all'occupazione, con particolare riguardo alle categorie protette e a quelle giovanili, alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità e cassa integrazione;
- Progetti e corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento nel lavoro.
- Iniziative per consolidare e/o promuovere i rapporti di gemellaggio con Comuni Europei.

Art. 9 – Interventi di carattere straordinario

La definizione dei settori di intervento e delle finalità descritte nei precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di contribuire a sostegno di iniziative a carattere straordinario, quando le stesse siano motivate da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità, o per testimoniare la solidarietà del Comune nei confronti di popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, purché a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità, tale da giustificare un intervento del Comune.

Gli interventi a carattere straordinario potranno essere accordati previa verifica della disponibilità in bilancio dei mezzi finanziari occorrenti.

Art. 10 - Programmazione dei contributi e benefici economici

Il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici dal Comune di Mongrando ai soggetti beneficiari di cui all'art.4, è vincolato alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

Il Comune può impegnarsi ad erogare i contributi distribuendoli su più annualità, sempre che la presentazione dei progetti sia avvenuta nel rispetto dei tempi e dei modi indicati.

Nell'ambito della programmazione finanziaria annuale dell'Ente, la Giunta comunale può stabilire, con proprio atto di indirizzo, le attività prioritarie e privilegiate di intervento, al fine di indirizzare la destinazione dei relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

L'approvazione dell'assegnazione dei fondi costituirà solo prenotazione di risorse e non farà maturare alcun diritto automatico al finanziamento deliberato, potendo l'Amministrazione sospendere, o revocare, l'erogazione delle risorse finanziarie, o degli altri benefici, in ogni tempo.

L'importo dei fondi assegnati dalla Giunta costituirà l'importo massimo del contributo erogabile per la singola iniziativa, e la sua entità sarà subordinata alla sua effettiva realizzazione nonché a tutti gli elementi che emergeranno dalla rendicontazione.

Art. 11 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari

Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, la Giunta Comunale adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- Livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- Valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- Grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- Livello di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
- Quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- Originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- Livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- Capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- Quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- Quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- Gratuità o meno delle attività programmate.
- Accessibilità alle persone diversamente abili.

La Giunta Comunale può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Art. 12 - Richiesta dei contributi ordinari

I soggetti interessati a ottenere contributi ordinari o altri benefici economici, devono presentare domanda di contributo al protocollo dell'Ente almeno entro il 31 ottobre per tutte le iniziative, le manifestazioni e i progetti che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, il termine di presentazione delle domande di contributo relative all'anno in corso è fissato al 30 giugno, mentre è mantenuto il termine del 31 ottobre per le manifestazioni e i progetti che si svolgeranno nell'anno successivo;

Ai fini della pubblicità della succitata scadenza l'Ente avrà cura di pubblicare un avviso almeno 30 giorni prima del termine ordinario secondo le regole della pubblicità legale. L'avviso sarà altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso gli organi di stampa locale e il sito web del Comune;

Saranno ammissibili domande presentate dopo il termine ordinario soltanto in casi di particolare emergenza e rilievo opportunamente motivati. In tal caso la concessione del contributo sarà condizionata dai limiti imposti dalle residue disponibilità di bilancio.

Le domande di contributo dovranno essere presentate al protocollo del Comune, sottoscritte dal legale rappresentante e dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) Generalità della persona fisica, ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione, o associazione, nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale, o partita iva;
- b) Motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dettagliato dell'iniziativa, descrizione, scopi e obiettivi della stessa;
- c) Dettagliata previsione di spesa necessaria allo svolgimento delle attività per le quali si richiede il contributo;
- d) Bilancio consuntivo e dettaglio della rendicontazione finanziaria dell'anno precedente;
- e) Relazione sull'attività svolta nell'anno;

- f) Modalità di finanziamento delle iniziative;
- g) Indicazione di analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e loro eventuale esito;
- h) Autocertificazione sul regime di applicazione della ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dagli Enti pubblici e Privati alle imprese ai sensi del TUIR;
- i) Autocertificazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- j) Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- k) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo se non già depositati presso il comune.

Di norma il contributo non potrà mai coprire l'intero importo delle spese complessive previste per l'organizzazione e per la realizzazione degli eventi proposti, ed è erogato successivamente all'evento e/o alle attività per le quali è richiesto. E' facoltà della Giunta Comunale, a seguito di specifica e documentata richiesta avanzata dal soggetto attuatore contestualmente all'istanza di contributo, accordare l'erogazione di un acconto nella misura massima del 30% del contributo assegnato.

Art. 13 - Assegnazione dei contributi ordinari

L'istruttoria delle domande di contributo ordinario deve essere perfezionata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio;

Il servizio trasmette le domande e le relative istruttorie alla Giunta comunale che esaminatele dispone nel merito con formale atto deliberativo, definendo l'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione dello stesso.

Il provvedimento relativo alla concessione dei contributi e dei benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge, e della stessa saranno informati tutti coloro che hanno presentato domanda, entro 30 giorni dall'attribuzione della medesima.

Nel caso che la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione e all'erogazione dello stesso provvede direttamente, con proprio atto, il responsabile del servizio competente.

Art. 14 - Procedura di erogazione dei contributi ordinari e di rendicontazione dell'attività

I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del servizio competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.

A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui è richiesto il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al protocollo generale dell'Ente:

- a) Relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) Rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- c) Copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
- d) Attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza)

La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo;

Qualora la documentazione fornita sia incompleta, o non sufficientemente esplicativa, il Comune

potrà richiedere al beneficiario chiarimenti e/o integrazioni. In questo caso l'erogazione verrà momentaneamente sospesa sino al ricevimento di quanto richiesto.

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile del servizio competente, con proprio provvedimento, ridurrà proporzionalmente il contributo concesso.

Sull'ammontare del contributo da liquidare sarà applicata, qualora ricorra, la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dagli Enti pubblici e Privati alle imprese ai sensi del TUIR;

E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al co. 2 del presente articolo esclusivamente nel caso in cui la stessa sia stata disposta nella delibera di Giunta con la quale è stato assegnato il contributo;

Il beneficiario è comunque tenuto ad attestare anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio le entrate relative all'evento/manifestazione/intervento. La dichiarazione sostitutiva potrà essere verificata a campione.

Nel caso in cui le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo venissero annullate e il contributo fosse già stato in parte erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione;

Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l'esclusione del soggetto da qualsiasi agevolazione, o contributi futuri.

Qualora il Comune di Mongrando risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 15 – Criteri per la concessione dei contributi straordinari

I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità socio-culturale del Comune in relazione ad eventi e manifestazioni straordinarie o interventi straordinari per la valorizzazione del territorio comunale e dei suoi monumenti od edifici storici.

La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- Della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- Della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del comune;
- Dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- Della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- Gratuità o meno dell'iniziativa;

Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

Art. 16 - Richiesta contributi straordinari

La domanda di contributo straordinario dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa al protocollo dell'Ente;

Le domande di contributo presentate al protocollo del Comune, sottoscritte dal legale rappresentante e dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) Generalità della persona fisica, ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione, o

associazione, nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale, o partita iva;

- b) Motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dettagliato dell'iniziativa, descrizione, scopi e obiettivi della stessa;
- c) Dettagliata previsione di spesa necessaria allo svolgimento delle attività per le quali si richiede il contributo;
- d) Bilancio consuntivo e dettaglio della rendicontazione finanziaria dell'anno precedente;
- e) Modalità di finanziamento dell'iniziativa;
- f) Indicazione di analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e loro eventuale esito;
- g) Autocertificazione sul regime di applicazione della ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dagli Enti pubblici e Privati alle imprese ai sensi del TUIR;
- h) Autocertificazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- i) Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- j) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo se non già depositati presso il comune.

Art. 17 - Assegnazione dei contributi straordinari

L'istruttoria delle domande di contributo straordinario è eseguita dal Responsabile del servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio;

Il servizio trasmette le domande e le relative istruttorie alla Giunta comunale che esaminatele dispone nel merito con formale atto deliberativo, definendo l'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione dello stesso.

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge, e della stessa saranno informati tutti coloro che hanno presentato domanda, entro 30 giorni dall'attribuzione della medesima.

Art 18 - Erogazione dei contributi straordinari

Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al protocollo dell'Ente:

- Relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- Rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- Copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
- Attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza)

I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile di servizio competente entro i 90 giorni successivi;

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.

Sull'ammontare del contributo da liquidare sarà applicata, qualora ricorra, la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dagli Enti pubblici e Privati alle imprese ai sensi del TUIR;

Art. 19 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

La concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale sono di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale

Eccezionalmente la concessione degli spazi comunali può essere concesso a titolo gratuito con apposita atto della Giunta comunale qualora l'uso sia destinato:

- Attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- Attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ricreativo, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- Attività con altri enti pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di giunta comunale

L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione;

Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste;

Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene;

Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 20 - Concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune e del patrocinio

Lo stemma araldico, la scritta Comune di Mongrando, e ognuno degli altri segni distintivi del Comune, comunque denominati e rappresentati graficamente, non sono separabili e non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti;

Lo stemma araldico nella sua corretta versione può essere richiesto all'Ufficio di Segreteria che fornirà il logo nel formato giusto (tiff; eps; psd; jpg);

La competenza a disporre la concessione del patrocinio è della Giunta Comunale;

Il soggetto privato richiedente l'utilizzo dello stemma o il patrocinio del Comune, di norma, presenta motivata istanza al protocollo dell'Ente almeno 30 giorni prima;

La Giunta Comunale con apposito atto autorizza l'utilizzo dello stemma araldico o il patrocinio;

Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente;

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione;

A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

Art. 21 - Rapporti di responsabilità ed esclusioni

Il Comune di Mongrando resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che si instauri tra i soggetti destinatari di contributi, o fra terzi, relativi a forniture, a prestazioni, o a qualsiasi altro titolo, così come non assume responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle

attività e delle iniziative intraprese.

Nessun rapporto od obbligazione verso terzi potrà farsi valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari, o comunque bisognose di chiarimento, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 22 - Pubblicità e divulgazione degli interventi del Comune

I soggetti che ricevono dal Comune contributi per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti con quali mezzi, o pubblici annunci, verranno promulgate le suddette iniziative realizzate con il contributo comunale, e si impegnano a riprodurre sui manifesti e sul materiale pubblicitario la seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Mongrando*".

La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente a utilizzare lo stemma del Comune e impegna chi l'ha ottenuto a rendere nota la collaborazione apponendo sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa, o della manifestazione, la seguente dicitura: "*con il patrocinio del Comune di Mongrando*".

Il materiale pubblicitario e i manifesti su cui si riferisce del patrocinio, o del contributo, concessi dal Comune di Mongrando, devono essere preventivamente presentati in bozza ed approvati dall'amministrazione comunale prima di essere stampati e diffusi.

Art. 23 - Trasparenza

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

Art. 24 - Norme applicative

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui è approvata la relativa deliberazione consiliare di adozione.

La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi, patrocinii e collaborazioni, è pubblicata sul sito del Comune.

Il Comune stabilisce le modalità più consone ad agevolare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, garantendo a tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati la massima facilità di accesso e di visione mediante la pubblicazione nell'Albo pretorio e sul proprio sito internet.